



AUTORITÀ DI GESTIONE
DESIGNATA PER
L'ESECUZIONE
DELL'INTERVENTO

TITOLO
DEL LAVORO

S.I.C-Z.P.S.



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campagna

Rete Natura 2000 - Misure specifiche di conservazione

S.I.C - Z.P.S. IT4080001 FORESTA DI CAMPIGNA,
FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO



ELABORATO

Relazione - Allegato I

DATA

Ottobre 2014


CON LA
COLLABORAZIONE
DI



S.T.E.R.N.A.



Studio Verde S.r.l.



Studio Silva S.r.l.



Autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento:

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Organismo responsabile dell'informazione:

Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna

Con la collaborazione di:

ST.E.R.N.A., Studio Verde S.r.l., Studio Silva S.r.l.

Titolo del lavoro:

Rete Natura 2000 - Misure specifiche di conservazione

SIC-ZPS IT4080001 FORESTA DI CAMPIGNA

Data di realizzazione:

Ottobre 2014

ALLEGATO I - INVENTARIO DEI VINCOLI, DEI PIANI E DELLE REGOLAMENTAZIONI

1.	INVENTARIO DEI VINCOLI	4
1.1	AREE VINCOLATE NEL SIC-ZPS IT4080001 FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO.....	4
2.	INVENTARIO DEI PIANI.....	14
2.1	PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	14
2.2	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA.....	15
2.3	PIANO STRALCIO DI BACINO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI	18
2.4	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.....	21
2.5	PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	22
2.6	PIANO ITTICO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	24
2.7	IL PIANO ANNUALE D'INTERVENTO IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE - ANNO 2012	25
2.8	PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA	26
3.	INVENTARIO DELLE REGOLAMENTAZIONI.....	31
3.1	NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO.	31
3.2	NORME IN MATERIA DI SIC E ZPS IN REGIONE EMILIA ROMAGNA.....	34
3.3	PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI RETE NATURA 2000	35
3.4	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PESCA.....	35
3.5	PRINCIPALI ANTROPIZZAZIONI ALL'INTERNO DEL SITO	36

1. INVENTARIO DEI VINCOLI

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 53971/127 del 14/07/2005 ed approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14/09/2006, è entrato in vigore in data 11/10/2006.

Tale Piano, su richiesta ed intesa con le Amministrazioni Comunali interessate, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della L.R. n. 20/00, ha assunto valore ed effetti di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) per i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico S. Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sarsina e Tredozio.

Con la variante integrativa al piano provinciale, adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30/03/2009 ed approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, entrata in vigore il giorno 4/08/2010, il P.T.C.P. ha assunto valore ed effetti di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) anche per i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Verghereto.

1.1 Aree vincolate nel SIC-ZPS IT4080001 Foresta Di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco

Quasi la totalità del sito ricade all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; il Parco è stato istituito con L. 305 del 28/08/89, D.M. 14/12/1990, DPR 12/07/1993 per complessivi 4040 ettari, ed è localizzato tra i comuni di Bagno di Romagna, Premilcuore e Santa Sofia.

In relazione alla pianificazione provinciale di seguito si segnalano le sovrapposizione dell'area del sito con i temi più significativi del PTCP di Forlì – Cesena.

Unità di paesaggio

Il Sito di Interesse Comunitario "Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Montefalco" ricade completamente nell'unità di paesaggio della "Montagna e Dorsale Appenninica" (Unità di Paesaggio n. 1).

Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio

Il sito in esame ricade totalmente in zone classificate come "Montagna (sistema dei crinali); tali aree sono tutelate dall'Art 9. che riporta:

Art. 9 - Sistema dei crinali e sistema collinare

"1. Il sistema dei crinali e il sistema collinare, come tali indicati e delimitati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, e comunque l'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal medesimo presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati.

2. Ai fini della tutela del sistema dei crinali di cui al primo comma, vengono assunti i seguenti indirizzi:

a) onde assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme, e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, il presente Piano stabilisce che i Comuni in sede di formazione e adozione dei PRG, loro varianti generali e varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti;

b) ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali gli strumenti di pianificazione subprovinciali dovranno individuare i medesimi all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;

c) il presente Piano individua di norma la quota dei 1.200 metri s.l.m. come limite storico all'insediamento umano stabile al di sopra del quale prevedere solo infrastrutture e attrezzature di cui al successivo terzo comma, attrezzature scientifiche, strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati.

Eccezionalmente e per esigenze documentatamente non altrimenti soddisfacibili la pianificazione comunale può localizzare eventuali modeste previsioni insediative qualora sia accertata la presenza di insediamenti umani consolidati ed esclusivamente in stretta contiguità con gli stessi, nel rispetto delle disposizioni inerenti le zonizzazioni ricadenti nel presente sistema."

Sistema Forestale/Boschivo – Specie Protette

Per quanto riguarda la vegetazione all'interno del SIC aree caratterizzate da formazioni boschive del piano basale submontano, conifere adulte e formazioni boschive con dominanza del faggio sono le più presenti per estensione; mentre zone come boschi misti governati a ceduo e castagneti da frutto pur essendo presenti ricoprono un ruolo marginale.

Da riportare anche la presenza di numerose specie protette quali: *Saxifraga aizoides*- *Saxifraga granulata*, *Staphylea pinnata*, ecc...

Tutto ciò viene tutelato dall' Art. 10 del PTCP di Forlì-Cesena che riporta:

Art. 10 - Sistema forestale e boschivo

"1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela.

2. Gli ambiti e gli elementi boschivi, di cui al precedente comma 1 sono perimetrati nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano limitatamente alle seguenti voci della legenda:

a). "Sistema forestale e boschivo";

b). "Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela".

Le tavole contengono inoltre le prime indicazioni relative ai boschi elencati alla lett. G) del 2° comma dell'art. 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17.

2 bis. La Tavola 3, che è stata redatta ai sensi delle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1° marzo 1995, non individua tutte le superfici boscate di cui al combinato disposto dell'art. 63 della L.R. 6/2009 e del comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 227 del 18.5.2001. Nelle procedure di valutazione degli strumenti urbanistici e territoriali e nelle

procedure autorizzative di interventi si dovrà pertanto verificare l'eventuale presenza di ulteriori superfici boschive alle quali si applicheranno le disposizioni del presente articolo.

3. La perimetrazione delle aree del territorio provinciale di cui al precedente secondo comma, è resa disponibile mediante cartografia su supporto magnetico in scala 1:10.000 sulla base della Carta Tecnica Regionale - II edizione.

Con atti amministrativi successivi la Provincia adotterà, per le suddette aree, le corrispondenti tavole in scala 1:10.000 idonee ad individuare le perimetrazioni degli ambiti boschivi di cui alla lettera g) del 2° comma dell'articolo 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17.

Fasce Fluviali

Il sito in questione è attraversato da alvei invasi ed è anche occupato da zone ricomprese entro il limite morfologico e zone di tutela del paesaggio fluviale; aree tutelate dagli articoli 17 e 18 di seguito riportati.

Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

"1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al successivo art. 18 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, attuano e specificano i disposti per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; esse valgono inoltre come attuazione e specificazione dei disposti del 1° comma dell'art. 34 delle norme del P.T.P.R. Tali individuazioni comprendono:

a) le "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;

b) le "Zone ricomprese entro il limite morfologico", con riferimento alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in assenza di limiti morfologici certi, corrisponde alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti ancora elementi marcatamente connessi al corso d'acqua;

c) le "Zone di tutela del paesaggio fluviale", con riferimento alle aree di paleo terrazzo fluviale, in genere insediativo, per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in genere assente, corrisponde alle zone caratterizzate da difficoltà di scolo e/o di ristagno delle acque del reticolo idrografico ad esse afferente. [...]

12. Nelle zone di cui al secondo comma lettera b), gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico. [...]

18. Negli ambiti di cui al secondo comma gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentiveranno:

a) la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua; b) la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;

Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

“1. Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, sono individuati e perimetrati gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:

- a) la fascia di deflusso della piena dei fiumi individuati dal precedente art. 17;*
- b) i corsi d'acqua artificiali della pianura;*
- c) gli altri corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del terzo comma dell'art. 34 delle Norme del P.T.P.R.;*
- d) gli invasi ed alvei di laghi e bacini, individuati nelle tavole suddette. [...]*

3. Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 lettera a) sono comunque vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma quarto, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;*
- b) l'apertura di scariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.*

4. Negli invasi ed alvei di cui al primo comma sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati a:

- a) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;*
- b) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena. [...]*

7. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'art. 2 della Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che gli inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, l'esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.”

Tutela paesaggistico ambientale

Il SIC dell'Acquacheta ricade completamente in aree classificate come “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” tutelate dall'Art.19 che riporta:

Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

“1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico. [...]

3. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da quelle di cui al precedente secondo comma, valgono le prescrizioni dettate dai commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo; gli indirizzi del dodicesimo comma. [...]

6. Nelle aree di cui al precedente terzo comma, a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:

- a) attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b) rifugi e posti di ristoro;
- c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
- d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, fontanili e risorgive, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc.).

7. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

8. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al terzo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero. [...]

11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al ottavo comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:

Crinali

Il sito è interessato da diversi crinali che lo tagliano per tutta la sua estensione, tali elementi vengono tutelati nell'Art. 20b del PTCP che riporta:

Art. 20b - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali

"1. I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.

Nelle tavole contrassegnate dal n. 4 del presente Piano sono rappresentati tutti gli elementi censiti come facenti parte dei "crinali" ricomprensenti i:

- a) crinali spartiacque principali, che rappresentano gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale;
- b) crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale. L'individuazione cartografica dei crinali minori (b) costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano dovranno verificare, al fine di definire in funzione della più o meno marcata rilevanza paesaggistica di tali componenti su quali dei restanti crinali minori applicare le disposizioni di cui al presente articolo allo scopo di salvaguardarne il profilo, i con visuali ed i punti di vista. [...]

3. Nei crinali principali di cui alla lettera a) primo comma ovvero nei crinali minori di cui alla lettera b) del medesimo comma ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela, la pianificazione comunale orienterà le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

- a) lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a destinazione extra agricola andranno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate;
- b) lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:

- eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-

costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.);

- nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, andranno preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione; [...]

5. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di impatto ambientale e positivamente licenziati.”

Nuclei storici

Il nucleo storico di Campigna ricade all'interno del SIC “Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Montefalco” e viene tutelato dall'Art.22 che riporta:

Art. 22 - Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

“1. Le località indicate con appositi simboli nelle tavole contrassegnate con il numero 2 del presente Piano costituiscono un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale. Per tali località valgono gli indirizzi di cui al successivo secondo comma, le prescrizioni di cui ai successivi terzo e quarto, le direttive di cui al successivo comma quinto. [...]

3. I Comuni nel cui ambito ricadono le località indicate nelle tavole di cui al primo comma, ove non le abbiano già individuate, definendone l'esatta perimetrazione, nel proprio PRG, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, provvedono ad approfondire lo studio del proprio territorio, al fine di aggiornare le indicazioni fornite dal presente Piano, verificando la sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette verifiche, alla conseguente perimetrazione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. [...]

5. I provvedimenti di definizione delle perimetrazioni richiesti dal terzo comma, costituendo varianti al PRG, sono approvati ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.

6. Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal terzo comma, nelle località di cui al primo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo; i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti.

Successivamente all'approvazione della perimetrazione le medesime limitazioni valgono all'interno della perimetrazione stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al quarto comma.”

Viabilità

Il sito in questione è attraversato da tratti di viabilità storica e da tratti di viabilità panoramica, i primi vengono tutelati dall'Art.24a mentre i secondi vengono tutelati dall'Art.24b, entrambi riportati in seguito:

Art. 24a - Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità storica

“1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.

Tale viabilità individuata nelle tavole contrassegnate con il numero 2 e nel Repertorio contrassegnato dal numero 2A del presente Piano indica e scheda i tratti censiti come facenti parte della viabilità storica provinciale.

Tale individuazione costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di variante di adeguamento alle disposizioni del presente Piano dovranno verificare al fine di assegnare in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta di diversi elementi, su quali di essi articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.

Detta viabilità, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. [...]

4. I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari:

a) dispongono che lungo la viabilità storica nei tratti che conservano le pavimentazioni naturali, quali mulattiere, strade poderali ed interpoderali, sia evitato il transito dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, ad eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari.

5. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

a) interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;

b) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari."

Art. 24b - Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità panoramica

"1. Le tavole contrassegnate con il numero 2 e il Repertorio contrassegnato dal numero 2B del presente Piano indicano e schedano i tratti censiti come facenti parte della viabilità panoramica provinciale. Tale individuazione costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni, in sede di variante generale o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, dovranno verificare, al fine di assegnare in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quale di questi tratti articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo. [...]

3. Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati:

a) vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato dai Comuni ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78 e s.m., sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;

b) le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere sopresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;

c) le previsioni urbanistiche comunali riguardanti i tratti di viabilità panoramica coincidenti con le linee di crinale di cui al precedente art. 20B e con la viabilità storica di cui al precedente art. 24A vanno adeguatamente conformate al rispetto delle disposizioni di tutela indicate dal presente Piano per tali specifici elementi;

d) vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.

4. Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta. [...]"

Zone di tutela naturalistica

Buona parte dell'area del Sito in questione ricade quasi per la totalità all'interno di una zona di tutela naturalistica dovendo quindi attenersi alle disposizioni contenute nell'Art.25 di seguito riportato:

Art. 25 - Zone di tutela naturalistica

"1. Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunali, con l'osservanza degli indirizzi del successivo quinto comma, le direttive del secondo comma e le prescrizioni del terzo e quarto comma.

2. Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;*
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;*
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;*
- d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;*
- e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità alla Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.i., con disciplina elaborata in conformità agli articoli 36 e 40 della suddetta legge; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione di funzioni didattiche, culturali, di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;*
- f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;*
- g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;*
- h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;*

Tutela dell'integrità fisica del territorio

Le forme di dissesto più comuni all'interno del nostro sito sono le frane quiescenti ("sia complesse" che "per scivolamento di blocco") ma possiamo trovare anche depositi di versante, frane attive e depositi eluvio-colluviali in minori quantità; gli articoli 26 e 27 tutelano le predette zone e vengono riportati in seguito:

Art. 26 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità

"1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del presente Piano, di cui al successivo art. 37, i Comuni sono tenuti a dotarsi di una Carta del dissesto del proprio territorio suddiviso nelle Unità Idromorfologiche Elementari (UIE) sulla base degli indici del dissesto come definiti ed individuati nella tavola delle Pericolosità Geoambientali, contrassegnata dalla lettera A del presente Piano. [...]"

4. Le delimitazioni zonali individuate dalla Carta del dissesto comunale di cui ai commi precedenti dal momento della sua approvazione sostituiranno quelle di cui al successivo comma 6 del presente articolo.

5. A far data dall'entrata in vigore del presente Piano i Comuni saranno tenuti a richiedere la compilazione della Scheda di rilevamento dei movimenti franosi, di cui all'allegato B del presente Piano, in relazione a qualsiasi intervento, pubblico o privato, su aree che presentino fenomeni di dissesto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto così come definite ed individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano (Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale) come:

a) aree interessate da frane attive;

b) aree interessate da frane quiescenti, ricomprendenti i corpi di frana privi di periodicità stagionali.

Le delimitazioni zonali individuate nelle tavole di cui al presente comma sostituiscono dal momento della loro entrata in vigore, in ottemperanza al secondo comma art. 26 del P.T.P.R., le delimitazioni della tavole contrassegnate dal numero tre del suddetto Piano regionale.

Nelle aree di cui al presente comma valgono le prescrizioni dettate dal terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma e le direttive di cui al secondo e ottavo comma.

7. Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo ed alle relative disposizioni. In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni, mediante la redazione della Carta del dissesto comunale di cui al precedente primo comma, possono proporre, ciò non costituendo variante grafica al presente Piano, eventuali ridefinizioni degli ambiti di cui al presente articolo, previa motivazioni di carattere geologico-tecnico corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno i quali dovranno comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione. [...]"

9. Nelle zone di cui al sesto comma lettera a) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto.

Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

10. Nelle zone di cui al sesto comma lettera a) sugli edifici esistenti non sono consentiti ampliamenti ma, oltre ad interventi di consolidamento strutturale, sono ammesse le opere che, ai sensi delle classificazioni di cui alla L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed alla Legge 47/1985, risultano comprese nelle seguenti categorie:

- opere interne;

- manutenzione ordinaria e straordinaria;

- restauro scientifico;

- restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;

- demolizione senza ricostruzione;

- recupero e risanamento delle aree libere.

Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente nono comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.

In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, apposite distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione. [...]"

Art. 27 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

"1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili o instabili per altre cause delimitate nelle tavole 4 del presente Piano e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a:

- estese coltri di depositi di versante quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali e alluvionali, ecc. non in equilibrio (presenza di ondulazioni, avvallamenti, ristagni d'acqua, edifici lesionati, ecc.);

- conoidi di deiezione.

2. In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi undicesimo e dodicesimo del precedente articolo 26, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione e adozione dei PRG, loro varianti generali e varianti parziali di adeguamento delle disposizioni del presente articolo, di poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità."

Specifiche modalità di gestione e valorizzazione

Il SIC-ZPS ricade quasi totalmente all'interno del Parco Nazionale delle foreste Casentinesi il quale è regolato dall'Art.30 del PTCP di Forlì-Cesena che riporta:

Art. 30 - Parchi regionali, Riserve naturali, aree naturali protette

"1. Il sistema provinciale delle aree protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale ed è composto dalle seguenti tipologie, previste dalla legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento alla L. n. 394/91 e alla L.R. n. 06/05 e loro successive modificazioni e integrazioni:

- Parchi nazionali;

- Riserve naturali regionali;

- Aree di riequilibrio ecologico.

In particolare, il presente Piano recepisce, nelle tavole contrassegnate dal numero 2, i parchi nazionali, le riserve naturali e le aree di riequilibrio ecologico di seguito indicati:

a. le perimetrazioni del parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna istituito con il D.P.R. 12 luglio 1993 per effetto della Legge 16 dicembre 1991 n. 394, delle riserve naturali istituite per effetto del primo comma dell'articolo 3 della Legge Regionale 2 aprile 1988, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento alla Riserva naturale orientata del "Bosco di Scardavilla" istituita con D.C.R. n. 342 del 29.01.1991, modificata con D.C.R. n. 543 del 11.07.1991 e delle aree di riequilibrio ecologico istituite ai sensi della L.R. 11/88 con riferimento al Parco Naturale del Fiume Savio in Comune di Cesena (Deliberazione di Consiglio n.229/1997), Torre del Moro - Pontescolle in Comune di Cesena (Deliberazione G.C. n.221/1998), Azienda Agricola le Radici in Comune di Forlì (Del. C.R. n. 1265 del 16/12/1992) e Selva di Ladino (Del. C.R. n. 1265 del 16/12/1992);

b. le perimetrazioni di altre aree aventi caratteristiche di riserve naturali, per le quali il presente Piano propone l'avvio del loro processo istitutivo. [...]

3. Finalità primaria del sistema provinciale delle aree protette è la gestione unitaria e coordinata dell'insieme dei principali biotopi rari e minacciati, quale sistema d'eccellenza naturalistico-ambientale del territorio provinciale, da salvaguardare e valorizzare mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale, comunale e dell'area protetta.

4. Il sistema delle aree naturali protette costituisce la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale di cui ai successivi artt. 54 e 55, e alla Tav. B.3.2.1 "Rete ecologica stato attuale" del presente Piano, come pure della rete ecologica di scala europea denominata Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 53. Le funzioni di collegamento tra le singole aree protette dovranno essere assicurate principalmente dai corridoi ecologici rappresentati dai corsi d'acqua.

5. Relativamente alle aree aventi le caratteristiche di Riserve Naturali proposte dal presente Piano al fine dell'avvio del processo istitutivo, si specifica che, fino all'entrata in vigore dell'atto istitutivo delle stesse, all'interno dei perimetri che le definiscono, si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano relative ai sistemi, alle zone e agli elementi compresi in detti ambiti. [...]

2. INVENTARIO DEI PIANI

Vengono di seguito elencati i Piani e altri strumenti di programmazione territoriale aventi come territorio di applicazione l'area compresa all'interno del SIC-ZPS.

2.1 Piano Territoriale Regionale della Regione Emilia Romagna

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) vigente è stato approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010, ai sensi della L.R. n. 20, del 24 Marzo 2000, così come modificata dalla L.R. n.6, del 6 luglio 2009.

Il PTR è lo strumento di programmazione con il quale la Regione Emilia Romagna definisce gli obiettivi atti ad assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

Poiché assume il carattere di una programmazione strategica a valenza territoriale, è concepito come piano non immediatamente normativo.

Il Piano introduce il concetto di "Capitale Territoriale", articolato in: capitale cognitivo, capitale sociale, capitale insediativo infrastrutturale e capitale ecosistemico-paesaggistico.

Identifica quindi tre meta-obiettivi: qualità territoriale, efficienza territoriale, identità territoriale e li declina per il capitale territoriale inteso nelle sue quattro forme, individuando i seguenti obiettivi di Piano:

- *obiettivi per il capitale cognitivo*: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;
- *obiettivi per il capitale sociale*: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi;
- *obiettivi per il capitale ecosistemico-paesaggistico*: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;
- *obiettivi per il capitale insediativo-infrastrutturale*: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

Il Piano delinea, tra gli altri, "Un progetto integrato per le reti ecosistemiche e il paesaggio" individuando i seguenti criteri di valenza generale:

- *assicurare la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali (acqua, suolo, aria, energia), il loro uso efficiente orientato al risparmio e alla riduzione dei consumi;*
- *promuovere la sicurezza territoriale e la crescita di una "cultura della difesa dai rischi" (idrogeologico, sismico, da immissione di contaminanti, ecc.), per la messa in sicurezza del territorio. Capisaldi di questo approccio sono i principi di precauzione e prevenzione, un adeguato presidio e manutenzione del territorio e, soprattutto, una pianificazione territoriale che delinei un uso del suolo compatibile con le*

caratteristiche di vulnerabilità del territorio e volta ad evitare l'ulteriore artificializzazione delle aree maggiormente vulnerabili;

- puntare alla ri-compattazione dei tessuti insediativi complessi, per porre sotto maggiore controllo la forma urbana, frenare l'estendersi dello sprawl (dispersione insediativa) e calmierare le aspettative di rendita fondiaria che si estendono a gran parte delle aree periurbane;*
- risolvere positivamente il conflitto "storico" ambiente-infrastrutture, valorizzando la funzione potenziale di riqualificazione paesistico-ambientale legata alle infrastrutture per la mobilità;*
- valorizzare in un disegno territoriale complesso la funzione dei corsi d'acqua e dei canali, estendendo ove possibile la rinaturalizzazione e assicurando le connessioni longitudinali e trasversali tra costa, pianura e montagna, riconoscendo agli ambiti fluviali un ruolo vitale per la qualità della vita delle comunità locali;*
- integrare i corridoi ecologici che innervano il territorio con delle vere e proprie cinture boscate che circondino le strutture urbane, valorizzandone le componenti come elementi di miglioramento della qualità e vivibilità degli spazi pubblici e dei paesaggi urbani;*
- cogliere e promuovere le opportunità di un'agricoltura multi-funzionale, sia nelle aree montane ed in quelle ad elevata ruralità, che negli spazi intensamente urbanizzati, dove un'accorta politica dei suoli può assicurare un progressivo controllo su processi spesso speculativi di crescita urbana. L'apporto multifunzionale dell'agricoltura dovrà essere potenziato anche nelle aree di pianura a forte specializzazione distrettuale, attraverso il sostegno di azioni volontarie di gestione attiva del territorio all'interno di reti ecosistemiche;*
- promuovere il recupero ambientale e paesaggistico sistematico delle aree compromesse e degradate, dei siti di attività estrattive e produttive dismesse, assicurando il mantenimento o il ripristino ovunque possibile delle funzionalità ecosistemiche danneggiate, nonché dei valori e dei riferimenti paesaggistici essenziali per lo sviluppo locale e la coesione territoriale;*
- creare reti di territori e di soggetti capaci di coniugare "offerta di cultura e natura", superando la tradizionale compartimentazione fra promozione turistico-ambientale, promozione delle città d'arte e delle produzioni tipiche, nell'ambito di una visione integrata del patrimonio paesaggistico e culturale dei territori della regione".*

Il Piano, privo di un vero e proprio corpo normativo, è costituito dai seguenti elaborati che si configurano quindi come documenti strategici e di indirizzo:

- Una regione attraente: l'Emilia-Romagna nel mondo che cambia;
- La Regione Sistema: il capitale territoriale e le reti;
- Programmazione Strategica, Reti istituzionali e Partecipazione.

2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena

Finalità del Piano

1. Nel quadro della programmazione provinciale e della pianificazione territoriale ed urbanistica il presente Piano, formato sulla base di quanto previsto dall'art. 26 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, persegue, avendo la funzione di definire l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, i seguenti obiettivi:

- a) conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;*
- b) garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;*
- c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;*
- d) individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti;*
- e) recepire gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;*
- f) individuare, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;*
- g) definire i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;*
- h) articolare la disciplina delle dotazioni territoriali in relazione al ruolo dei centri;*
- i) definire le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggisticoambientali;*
- j) definire i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.*

2. In funzione delle predette finalità il presente Piano provvede, con riferimento all'intero territorio provinciale, a dettare disposizioni finalizzate a:

- a) tutelare l'identità culturale del territorio provinciale, cioè delle caratteristiche essenziali od intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;*
- b) tutelare l'integrità fisica del territorio provinciale;*
- c) definire l'assetto fisico e funzionale del sistema insediativo, con riguardo alle diverse destinazioni in essere ed alle opportunità di sviluppo previste;*
- d) migliorare la funzionalità complessiva, garantendo una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività;*
- e) definire la dotazione e i requisiti delle infrastrutture della mobilità, raccordandosi con la pianificazione di settore.*

Art. 2 - Oggetti del Piano

1. Il presente Piano, specificando le previsioni del P.T.R. e del P.T.P.R., definisce il quadro delle risorse e dei sistemi ambientali, nonché il loro grado di riproducibilità e vulnerabilità. Esso quindi riguarda:

A. sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturanti la forma del territorio, e cioè:

A1. il sistema dei crinali;

A2. il sistema collinare;

A3. il sistema forestale e boschivo;

A4. il sistema delle aree agricole;

A5. il sistema costiero, nonché le zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, le zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica, gli ambiti di pertinenza delle colonie marine in esso coerenti;

A6. il sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;

B. zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico, e cioè, oltre alle zone di tutela della costa e dell'arenile, agli ambiti di pertinenza delle colonie marine, alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, ricadenti nei sistemi di cui alla precedente lettera A.;

B1. zone ed elementi di interesse storico-archeologico;

B2. insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane;

B3. zone ed elementi di interesse storico-testimoniale;

B4. zone di tutela naturalistica, cioè ecosistemi, biotopi rilevanti e rarità geologiche, nonché ambiti territoriali ad essi interrelati;

B5. altre zone di particolare interesse paesistico-ambientale;

C. aree ed elementi, anche coincidenti in tutto od in parte con sistemi, zone ed elementi di cui alle precedenti lettere, le cui specifiche caratteristiche richiedono, oltre ad ulteriori determinazioni degli strumenti settoriali di pianificazione e di programmazione provinciali, la definizione di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso, e cioè zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto o di instabilità, in atto o potenziali, ovvero da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche.

2. Il presente Piano, inoltre, in attuazione delle disposizioni del P.T.P.R., individua Unità di Paesaggio, intese come ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggisticoambientale, con riferimento alle principali caratteristiche pedogenetiche dei suoli, ai caratteri bio-vegetazionali dominanti, alle forme dell'insediamento storico e recente, ai prevalenti orientamenti produttivi delle aziende agricole e ai fattori di particolare sensibilità ambientale, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione del Piano stesso.

3. Il presente Piano provvede altresì a:

- individuare, in adempimento dei contenuti della vigente pianificazione di bacino, le aree ad elevata probabilità di esondazione, le aree a rischio di frana e le aree a rischio idraulico;

- individuare gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, disciplinando le relazioni tra i suddetti stabilimenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001; fornire indirizzi alla pianificazione comunale in materia insediamenti di nuove attività a rischio di

incidente rilevante;

- *definire il ruolo dei centri urbani, delineando indirizzi per le dotazioni territoriali;*
- *individuare gli ambiti ottimali per la pianificazione territoriale e urbanistica;*
- *individuare gli ambiti idonei alla localizzazione di aree produttive sovracomunali;*
- *disciplinare le strutture e i servizi di interesse sovracomunale;*
- *individuare i poli funzionali esistenti, valutandone ed analizzandone le principali caratteristiche e le eventuali possibilità di consolidamento, espansione o riqualificazione;*
- *integrare, al fine di raggiungere un livello ottimale di servizio, le previsioni di strutture di vendita di livello sovracomunale validate dalla Conferenza Provinciale di Servizi conclusasi in data 21 marzo 2000;*
- *operare una prima articolazione del territorio rurale in aree di valore naturale ed ambientale, in ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola ed in ambiti agricoli periurbani;*
- *definire la dotazione di infrastrutture per la mobilità di carattere sovracomunale, ed individuare i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità esistenti e quelli da destinare alle nuove infrastrutture;*
- *verificare la dotazione attuale di reti ecologiche in ambito provinciale e procedere ad una prima individuazione delle aree di collegamento ecologico, preordinate a svolgere una funzione di riconnessione delle suddette reti;*
- *delineare condizioni e criteri in materia di riequilibrio ecologico – ambientale, disponibilità e qualità delle risorse idriche, inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;*
- *individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;*
- *formulare indirizzi per la pianificazione settoriale provinciale.*

3bis Il presente Piano, inoltre, assume, su richiesta ed intesa con le Amministrazioni comunali interessate, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/00, il valore e gli effetti di P.S.C. dei Comuni di Bertinoro, Sarsina, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio, Meldola, Civitella di Romagna, Santa Sofia, Galeata, Premilcuore, Rocca San Casciano, Dovadola, Portico e San Benedetto, Tredozio e Modigliana.

4. Quando una componente territoriale ricade contemporaneamente entro sistemi, zone ed elementi indicati e/o perimetrati da più di una delle serie di tavole di cui al comma 1 dell'articolo 3 e normati da uno o più dei successivi articoli, valgono le disposizioni più limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

2.3 Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli

Criteri metodologici per l'elaborazione del piano stralcio

Uno degli obiettivi principali che il Piano si prefigge consiste nella perimetrazione delle aree interessate da condizioni di rischio idrogeologico. Quota parte delle risorse individuate all'art.8, comma 1, del decreto-legge n.180/1998 sono utilizzabili per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio, e per la definizione dei programmi di interventi.

L'individuazione esaustiva delle possibili situazioni di pericolosità dipendenti dalle condizioni idrogeologiche del territorio può essere realizzata attraverso metodologie complesse, capaci di calcolare la probabilità di accadimento in aree mai interessate in epoca storica da tali fenomeni. Tuttavia, i limiti temporali imposti dalla norma per realizzare la perimetrazione delle aree a rischio consentono, in generale, di poter assumere, quale elemento essenziale per la individuazione del livello di pericolosità, la localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato riconoscibili o dei quali si ha al momento presente cognizione.

Nella espressione di maggior semplicità tale analisi considera il prodotto di tre fattori: pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso; valore degli elementi a rischio (intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale); vulnerabilità degli elementi a rischio (che dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento, sia dall'intensità dell'evento stesso). Si dovrà far riferimento a tale formula solo per la individuazione dei fattori che lo determinano, senza tuttavia porsi come obiettivo quello di giungere ad una valutazione di tipo strettamente quantitativo. Sono da considerarsi come elementi a rischio innanzitutto l'incolumità delle persone e inoltre, con carattere di priorità:

- gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;
- le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge;
- le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello locale;
- il patrimonio ambientale e i beni di interesse rilevante;
- le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie.

Le attività saranno articolate in tre fasi corrispondenti a diversi livelli di approfondimento:

Fase uno: individuazione delle aree soggette a rischio idrogeologico, attraverso l'acquisizione delle informazioni sullo stato di dissesto;

Fase due: perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti misure di salvaguardia;

Fase tre: programmazione della mitigazione del rischio. Particolare importanza va data alla fase due poiché consentirà la perimetrazione di aree sulla base di una valutazione speditiva del rischio sulle quali saranno applicate le misure di salvaguardia previste.

Aree a rischio idraulico

Fase prima - Fase di individuazione delle aree a rischio idraulico.

Nella prima fase di indagine dovranno essere individuati, in cartografia in scala opportunamente prescelta in funzione delle dimensioni dell'area e comunque non inferiore a 1:100.000, i tronchi di rete idrografica per i quali dovrà essere eseguita la perimetrazione delle aree a rischio. Per ciascun tronco fluviale o insieme di tronchi fluviali omogenei dovrà essere compilata una scheda che riporti sinteticamente:

- la tipologia del punto di possibile crisi, le caratteristiche idrauliche degli eventi temuti (colate detritiche, piene repentine, alluvioni di conoide, ecc. nei bacini montani; piene dei corsi d'acqua maggiori, piene

con pericolo di dissalveamento, piene con deposito di materiale alluvionale, sostanze inquinanti o altro, ecc. nei corsi d'acqua di fondo valle o di pianura);

- la descrizione sommaria del sito e la tipologia dei beni a rischio;
- la valutazione dei fenomeni accaduti e del danno temuto in caso di calamità;
- le informazioni disponibili sugli eventi calamitosi del passato;
- i dati idrogeologici e topografici e gli studi già eseguiti che siano utilizzabili nelle successive fasi di approfondimento.

Le Autorità di Bacino e le Regioni potranno utilizzare — a corredo delle informazioni disponibili presso le loro strutture tecniche, reperibili in loco o raccolte con l'interpretazione geomorfologica delle osservazioni di campagna, delle foto aeree ecc. — le informazioni archiviate dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (GNDCI-CNR), nell'ambito del progetto Aree vulnerate italiane (AVI), i cui risultati sono presentati sinteticamente in rapporti regionali editi a cura del GNDCI-CNR.

Fase seconda - Fase di perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio.

Le attività di seconda fase dovranno condurre alla perimetrazione delle aree a rischio idraulico con grado di definizione compatibile con la rappresentazione su cartografia in scala non inferiore a 1:25.000. Disponendo di adeguati studi idraulici ed idrogeologici, saranno identificate sulla cartografia aree, caratterizzate da tre diverse probabilità di evento e, conseguentemente, da diverse rilevanze di piena:

- aree ad alta probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno «Tr» di 20-50 anni);
- aree a moderata probabilità di inondazione (indicativamente con «Tr» di 100-200 anni);
- aree a bassa probabilità di inondazione (indicativamente con «Tr» di 300-500 anni).

Per ogni tronco fluviale o insieme di tronchi fluviali omogenei, la rappresentazione cartografica delle aree inondabili dovrà essere documentata con una sintetica scheda che dovrà riportare la descrizione della procedura adottata per la loro individuazione insieme con le informazioni indicate precedentemente, eventualmente ampliate. In casi particolari, ad esempio, ove l'esondazione del corso d'acqua possa essere provocata da fenomeni di rigurgito in conseguenza di particolari criticità, occorre suffragare le stime con risultati di calcoli idraulici semplificati.

La individuazione delle aree a rischio idraulico ottenuta come risultato del calcolo idraulico semplificato dovrà fare riferimento alla stima idrologica della portata di piena prevedibile in quel tratto di corso d'acqua ed ai livelli. I valori delle portate di piena con un assegnato tempo di ritorno possono essere dedotti anche sulla scorta di valutazioni idrologiche speditive o di semplici elaborazioni statistiche su serie storiche di dati idrometrici.

Il calcolo idraulico sarà corredato, ove possibile, da un rilievo topografico, pur speditivo, del tronco fluviale allo studio e delle sezioni critiche, specialmente nei casi in cui la riduzione di pervietà dell'alveo è dovuta a opere antropiche.

Dovranno essere inserite nell'area sub c) le aree protette da argini, ma al livello di piena eccezionale, ovvero a bassa probabilità di inondazione, definita precedentemente; l'esclusione di aree rientranti in questa

categoria è ammessa solo se può ritenersi insormontabile rispetto a una piena con Tr di 200 anni l'argine che le protegge.

La perimetrazione delle aree così individuate sarà riportata alla scala adeguata, almeno 1:50.000, qualora la loro estensione sia molto grande, nell'ambito del Sistema cartografico di riferimento oggetto di specifica intesa tra Stato e Regioni.

In assenza di adeguati studi idraulici ed idrogeologici, la individuazione delle aree potrà essere condotta con metodi speditivi, anche estrapolando da informazioni storiche oppure con criteri geomorfologici e ambientali, ove non esistano studi di maggiore dettaglio.

Utilizzando la cartografia in scala minima 1:25.000 e con l'ausilio delle foto aeree, dovrà essere individuata la presenza degli elementi indicati nelle premesse, riferimenti agli insediamenti, alle attività antropiche e al patrimonio ambientale, che risultano vulnerabili da eventi idraulici. Mediante tali elementi si costruisce la carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale.

Sulla base della sovrapposizione delle forme ricavate dalla carta delle aree inondabili e dagli elementi della carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale, risulta possibile eseguire una prima perimetrazione delle aree a rischio e valutare, in tale ambito, le zone con differenti livelli di rischio, al fine di stabilire le misure più urgenti di prevenzione, mediante interventi, e/o misure di salvaguardia.

Fase terza - Fase di programmazione della mitigazione del rischio.

Detta fase si sostanzia in analisi ed elaborazioni, anche grafiche, sufficienti ad individuare le tipologie di interventi da realizzare per la mitigazione o rimozione dello stato di rischio, a consentire l'individuazione, la programmazione e la progettazione preliminare per il finanziamento degli interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio idraulico o comunque per l'apposizione di vincoli definitivi all'utilizzazione territoriale, e a definire le eventuali, necessarie misure di delocalizzazione di insediamenti.

2.4 Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia Romagna, così come previsto dal D.Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

Il PTA della Regione Emilia Romagna è stato adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 633 del 22 dicembre 2004 ed approvato con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa del 21 dicembre 2005.

Ai sensi dall'art.44, comma 4, del D.Lgs. 152/99, il PTA contiene:

- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico e l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;

Le Norme, che traducono in disposizioni prescrittive e d'indirizzo le misure di tutela del piano, sono articolate in settori che riguardano misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica

Le Norme costituiscono il quadro organico di tutte le disposizioni normative che, indipendentemente dalla data e dalla procedura di formazione, concorrono al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal DLgs 152/99, ricomprese nei seguenti strumenti normativi:

- le disposizioni espresse dal PTA per conseguire gli obiettivi del DLgs 152/99;
- i provvedimenti (leggi, regolamenti, direttive) già vigenti alla data d'approvazione del PTA, attraverso i quali sono perseguiti obiettivi specifici del DLgs 152/99 e che anticipano la disciplina del PTA;
- le direttive regionali da emanarsi ai sensi dell'art.17, comma 2 lett. c), della L.183/89, attraverso le quali si perfeziona il dispositivo del PTA e se ne definiscono le modalità d'applicazione.

Poiché il PTA si configura come piano stralcio di settore del piano di bacino, ai sensi dell'art.17, comma 4, della L.183/89, i piani generali e settoriali previsti dalla legislazione regionale sono tenuti ad adeguarsi ad esso. In particolare, per quanto concerne il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), l'adeguamento comporta la traduzione in scala operativa delle disposizioni del PTA.

Successivamente all'adeguamento del PTCP al PTA, i Comuni sono tenuti a recepirne le prescrizioni nei loro strumenti di pianificazione urbanistica generale.

2.5 Piano Infraregionale delle Attività Estrattive

È affidata alle Province l'elaborazione del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.), quale strumento di regolazione della pianificazione territoriale delle attività di cava, al quale devono conformarsi i Piani Comunali delle Attività estrattive (P.A.E) secondo le modalità stabilite dalla L.R. 17/91.

Il P.I.A.E. costituisce parte del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P), ai sensi dell'art.26 della L.R. 20/2000, e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive. La L.R. 17/91 indica i contenuti del P.I.A.E nonché i rapporti fra lo stesso e gli strumenti di settore subordinati. In particolare, ai sensi del comma 5 dell'art.6 della L.R. 17/91, il P.I.A.E. contiene:

a) la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale;

b) l'individuazione dei poli estrattivi sovracomunali nonché delle ulteriori quote estrattive destinate agli ambiti comunali, idonei a soddisfare il fabbisogno, sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a), dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica, delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo, nonché della disponibilità della proprietà all'attuazione della previsione;

c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate; nonché norme riferite agli interventi subordinati a particolari destinazioni finali delle aree interessate;

d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.

Il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) relativo della Provincia di Forlì-Cesena è stata approvato, secondo le procedure previste dall'art.27 della L.R 20/2000, con D.C.P. n. 12509/22 del 19 febbraio 2004 con i seguenti ulteriori contributi, rispetto a quanto sopra richiamato:

1) la quantificazione, per ogni Comune, dei quantitativi di materiali estraibili; tali quantità risultano vincolanti per il dimensionamento dei successivi P.A.E.;

2) l'individuazione degli ambiti estrattivi, qualora le relative zonizzazioni ricadano all'interno delle aree di cui all'art. 35 comma 2 del P.T.C.P.;

3) la definizione di particolari modalità d'intervento, laddove questo è utile anche al miglioramento della sicurezza territoriale;

4) gli indirizzi ed i criteri sulla base dei quali i Comuni, all'interno dei poli/ambiti estrattivi previsti dal P.I.A.E., provvederanno, attraverso i P.A.E., all'individuazione degli ambiti estrattivi comunali;

5) gli indirizzi ed i criteri sulla base dei quali i Comuni, in aree esterne ai poli/ambiti estrattivi previsti dal P.I.A.E., provvederanno, attraverso i P.A.E., all'individuazione degli ambiti estrattivi;

6) l'individuazione, attraverso la carta delle zone incompatibili, delle porzioni di territorio che presentano vincoli rispetto all'attività estrattiva ed all'interno delle quali non sarà possibile in nessun modo procedere all'attività estrattiva, salvo nei casi definiti al punto successivo e/o previsti e zonizzati dal presente piano;

7) gli indirizzi ed i criteri sulla base dei quali i Comuni potranno soddisfare, con le procedure di cui al successivo art. 21 delle N.T.A, quote di fabbisogno attraverso interventi sul territorio non finalizzati all'attività estrattiva, quali:

- interventi di bonifica agronomica;
- realizzazione di invasi ad uso irriguo.

8) la definizione degli elementi costitutivi dei P.A.E. comunali ed i relativi contenuti in aggiunta a quanto indicato all'art. 7 della L.R. n. 17/91;

9) la quantificazione della disponibilità di materiale alternativo, sostitutivo degli inerti tradizionali, derivante da recuperi e riciclaggi, i cui quantitativi dovranno entrare nel calcolo finale in rapporto allo stimato fabbisogno;

10) la regolamentazione degli impianti di recupero del materiale inerte, con le normative volte alla loro individuazione attraverso gli strumenti comunali, ovvero i procedimenti di cui al D. L.vo n. 22/97, prevedendo eventuali quote estrattive volte ad incentivare l'installazione di impianti strategici a livello territoriale.

Il vigente P.I.A.E. si compone dei seguenti elaborati:

Quadro conoscitivo

- Carta dello stato di fatto delle attività estrattive;
- Carta delle risorse disponibili;
- Carta delle disponibilità all'estrazione;
- Carta dei temi significativi del P.T.C.P.;
- Carta degli ulteriori aspetti significativi del territorio.

Elaborati di progetto

- Relazione;
- Norme tecniche di attuazione;

- Schede delle aree zonizzate;
- Quadro d'insieme delle attività estrattive;
- Carta delle zone incompatibili;

Allegati amministrativi

- Deliberazione di Consiglio provinciale n.12509/22 del 19 febbraio 2004;
- Deduzione alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art.27 della L.R. n.20/2000;
- Deduzione alle riserve espresse dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.27 della L.R. n.20/2000.

2.6 Piano Ittico Provinciale della provincia di Forlì-Cesena

La Provincia, sentite le Commissioni ittiche di bacino o su proposta delle stesse, istituisce "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale" e "zone di protezione delle specie ittiche" .

La gestione delle zone di ripopolamento e frega, istituite nella località dove le specie di interesse gestionale svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:

- a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
- b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua;
- c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.

Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite e gestite in corsi d'acqua, o in una parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rii secondari dove esistano condizioni ittogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

Nelle zone di protezione, contrassegnate a cura della competente Commissione ittica di zona, l'esercizio della pesca e le attività di disturbo o danneggiamento delle specie ittiche sono vietate.

La cattura delle specie ittiche nelle zone di divieto è autorizzata, a scopo di ripopolamento delle acque interne, con provvedimento del Presidente della provincia, sentita la Commissione ittica di bacino o su proposta della stessa. Il provvedimento determina, d'intesa con le altre Province territorialmente interessate al bacino idrografico, le modalità del prelievo tali da escludere turbative ambientali e indica la destinazione del catturato.

La Giunta regionale, su proposta delle Province territorialmente competenti, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.

Le diverse zone sono individuate (cfr. Fig. 7) tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla carta ittica regionale, facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:

- zona A : specie ittiche delle acque interne, specie marine presenti nelle acque salmastre e nel corso del Po;
- zona B: Ciprinidi limnofili ed in particolare Tinca (*Tinca tinca*) e Carpa (*Cyprinus carpio*);
- zona C: Ciprinidi reofili ed in particolare Cavedano (*Leuciscus cephalus*), Barbo (*Barbus spp.*), Lasca (*Chondrostoma genei*) ed altre;
- zona D: Salmonidi, Timallidi ed in particolare Trota (*Salmo trutta fario*) e Temolo (*Thimallus thimallus*).




Figura 1 - Localizzazione delle zone omogenee per la gestione ittica

Le Province, nell'ambito del piano ittico regionale e dei piani di bacino, adottano i programmi quinquennali degli interventi. I programmi sono trasmessi alla Regione ed alla Autorità di bacino.

Il programma quinquennale indica:

- a) le specie ittiche la cui presenza deve essere conservata o ricostituita;
- b) le specie ittiche di cui è consentita la pesca, e le forme di ripopolamento delle stesse;
- c) le zone di gestione ittica;
- d) gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ittica e le immissioni integrative da compiere a ripiano dei prelievi programmati o delle deficienze rilevate nella composizione delle popolazioni ittiche esistenti nelle diverse zone omogenee;
- e) le forme di controllo o sostitutive con cui le Province soprintendono o provvedono al regolare svolgimento degli interventi e delle funzioni di competenza;
- f) le forme in cui verranno emanate e rese pubbliche le norme per la gestione, la pesca e la conservazione del patrimonio ittico;
- g) le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività gestionali programmate.

Gli interventi annuali conseguenti sono adottati dalle Province sulla base delle proposte formulate dalle Commissioni ittiche di bacino e di zona ove costituite.

2.7 Il Piano annuale d'intervento in materia di pesca nelle acque interne - anno 2012

Nell'ambito gestionale provinciale dell'attività alieutica, come formulato dalla L.R. n. 11/1993 e in accordo con i contenuti del Piano Ittico Regionale e del Piano Provinciale Ittico di Bacino, si sviluppano le proposte di previsione inerenti al programma annuale d'intervento nel settore della pesca per l'esercizio 2012.

Il relativo piano, formulato ai sensi dell'art.10 comma 3° della L.R. n. 11/1993, riporta, in primo luogo, il resoconto dei ripopolamenti integrativi effettuati nel corso dell'annata ittica 2010/2011, fanno seguito gli oneri inerenti le spese di intervento per la realizzazione delle deleghe in materia di pesca, tenendo conto, in termini complessivi, delle risorse finanziarie disponibili.

Le proposte di riferimento sono articolate per bacini idrografici e per zone omogenee nelle quali realizzare la gestione ittica, secondo la classificazione delle acque interne di pertinenza prevista dalla normativa vigente. Il sito in studio ricade in zona "D".

Zona "D" (comprendente l'alta fascia dei bacini idrografici del Savio, Fiumi Uniti e Lamone)
(lunghezza complessiva km 840)

La zona comprende le acque di maggiore pregio alieutico, prevalentemente popolate da salmonidi (trote fario) ma con presenza, localmente anche significativa, di ciprinidi reofili. Le condizioni ecologiche dei corsi d'acqua sono mediamente buone o, in molti casi, ottime, pertanto il fattore di gran lunga predominante nel determinare lo status e la dinamica del popolamento ittico va individuato nella pressione piscatoria, che risulta sempre molto elevata. Occorre tuttavia sottolineare l'impatto estremamente negativo costituito dalla presenza diffusa di barriere quali briglie e altri manufatti, che, impedendo la risalita del pesce, determinano una frammentazione degli ecosistemi fluviali, con grave compromissione delle potenzialità riproduttive delle popolazioni.

L'elevata pressione di pesca, unitamente alla modesta capacità ittiogenica di questa fascia, determina la necessità di una attenta e costante gestione, tesa in primo luogo a impedire il depauperamento delle popolazioni di trota, attraverso l'immissione regolare di trote a vari stadi di sviluppo. Tali interventi devono peraltro essere programmati e attuati sulla base dei dati emersi dalla realizzazione della Carta ittica, nonché coinvolgendo esperti scientifici per alcune attività finalizzate di monitoraggio e ricerca. Una ulteriore fonte di informazioni può essere costituita dall'elaborazione dei dati potenzialmente ottenibili dall'utilizzo, in tale zona, del tesserino regionale per la pesca controllata.

Un importante strumento ai fini della conservazione, tutela e incremento della Trota fario è costituito dalla istituzione di zone da assoggettarsi a protezione integrale o comunque a regime speciale, così come fondamentale sarebbe l'attuazione graduale della programmazione della pressione di pesca in funzione della capacità ittiogenica di ciascun bacino. In questo senso l'attuale regolamentazione, basata su un tesserino che consente l'accesso libero e incontrollato in tutte le acque regionali di categoria "D", appare insufficiente a consentire una adeguata programmazione e un efficace controllo della pressione alieutica.

2.8 Piano del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è stato istituito con D.P.R. del 12 luglio 1993; è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed ha sede in Pratovecchio (AR). La sede della comunità del Parco è posta in S. Sofia (FC).

Il principale strumento gestionale a disposizione del Parco è il Piano del Parco approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 86 del 23 dicembre 2009.

Il Piano del Parco, coerentemente con le indicazioni espresse dall'Ente e scaturite durante il processo di elaborazione, nonché nel rispetto dell'art. 1 della L. 394/1991 persegue gli obiettivi generali della conservazione e del miglioramento delle condizioni dei sistemi naturali, anche attraverso il mantenimento e/o il recupero della continuità di tali sistemi nel territorio contiguo, e del mantenimento e della rivitalizzazione degli insediamenti umani e produttivi presenti nell'area, della promozione dei valori storico culturali tipici, anche attraverso iniziative di divulgazione naturalistica, educazione ambientale e conoscenza del territorio. Al fine di conservare e migliorare le condizioni dei sistemi naturali, il Piano fornirà gli elementi operativi atti a permettere l'individuazione e l'applicazione di tutte le misure necessarie alla conservazione ed al ripristino della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali, delle relative connessioni ecologiche e delle continuità ambientali. Tale obiettivo potrà essere perseguito anche attraverso operazioni di riqualificazione e restauro che verranno attuate per le situazioni di degrado riscontrate nel territorio protetto, nonché attraverso l'individuazione delle misure necessarie a mitigare la pressione antropica nelle aree più sensibili, migliorando l'organizzazione della fruizione. Il Piano mirerà a favorire tutte le misure atte a tutelare e conservare le formazioni paleontologiche, i siti geologici e archeologici, gli assetti storico-culturali e le modellazioni storiche del territorio.

Il Piano definirà modelli di intervento e di utilizzo dei boschi capaci di conservare e promuoverne un uso sostenibile al fine del mantenimento e della riqualificazione del patrimonio forestale; attuerà, inoltre, misure per la tutela e la conservazione di particolari specie animali o vegetali, di associazioni vegetali/forestali, di comunità biologiche, di biotopi rari o in via di estinzione, tendendo a creare condizioni di equilibrio tra le specie faunistiche presenti e tra queste ed i sistemi vegetazionali del Parco.

Il Piano perseguirà l'obiettivo della difesa del suolo, attraverso la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici e la prevenzione dei dissesti, tutelando le risorse idriche e gli ecosistemi ad esse collegati e razionalizzando la gestione delle acque.

Con l'obiettivo di garantire la continuità tra i sistemi naturali interni ed esterni al territorio protetto, il Piano si interesserà a costituire le premesse per aumentare le interrelazioni funzionali tra i sistemi naturali (animali e vegetali) presenti, promuovendo le iniziative in grado di potenziare la complessità biologica ed ecosistemica dell'area.

Il Parco perseguirà le condizioni per l'eliminazione dei fattori di alterazione ambientale o di rischio, localizzati anche al di fuori dei confini, che possono interferire con gli equilibri interni dell'area.

Per legge il Piano deve essere formato sui confini definiti dal decreto ministeriale di istituzione dell'Ente.

Tuttavia nel presente documento vengono indicate alcune possibilità di modifica dei confini dell'area protetta, al fine di includervi aree di alta valenza naturalistica poste in continuità con il perimetro attuale, con l'obiettivo di ricostruire porzioni di habitat e di unità paesaggistiche.

Con l'obiettivo di mantenere e rivitalizzare gli insediamenti umani e produttivi presenti nell'area del Parco e nelle aree immediatamente limitrofe, verranno definiti alcuni criteri atti a favorire l'autosviluppo ecosostenibile del territorio, nonché i sistemi sociali funzionanti con la piena partecipazione della popolazione interessata.

A tal fine il Piano sosterrà le attività produttive tradizionali, favorendo la loro qualificazione in funzione del miglioramento delle condizioni di vita delle comunità insediate, ed incentiverà le azioni antropiche che possano costituire fattore di mantenimento e di potenziamento della biodiversità.

In tale ambito, il Parco successivamente all'approvazione del Piano, potrà individuare criteri di compatibilità ambientale per il restauro ed il recupero finalizzato al riuso degli ambienti storici ed insediativi abbandonati o degradati, e per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storicoculturale, insediativo ed infrastrutturale. Il Parco potrà inoltre promuovere l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare la più completa integrazione tra uomo e ambiente naturale, incentivando il recupero ambientale e paesistico di siti degradati, anche attraverso la progressiva dismissione delle eventuali attività improprie e delle possibili fonti di degrado.

Il Piano, in coordinamento con il Piano Socio economico, favorirà il mantenimento, la riscoperta e la valorizzazione delle culture, delle tradizioni e delle forme di civiltà consolidate nel tempo nell'area del Parco ed in quelle limitrofe, sostenendo in particolare le iniziative produttive ecocompatibili promosse da forze imprenditoriali giovanili.

Il Piano, sempre in coordinamento con il Piano socio economico, incentiverà la valorizzazione delle attività produttive agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali, con la promozione di innovazioni tecniche e metodi produttivi capaci di ridurre gli eventuali impatti negativi sugli ecosistemi, consolidando e migliorando i servizi ambientali al fine di elevare la qualità della vita delle popolazioni insediate, tutelando (o ricostruendo) le matrici ambientali.

Il Piano socio economico sulla base di quello definito nel Piano del Parco potrà individuare i sistemi atti a garantire l'assistenza tecnica ai settori agricolo e selvicolturale, volta ad assicurare la sostenibilità economica ed ecologica ad aziende ed imprese che operano nel settore primario all'interno del Parco, in particolare favorendo lo sviluppo di produzioni di tipo biologico.

Il Piano del Parco fornisce indicazioni e criteri per l'obiettivo di promozione delle iniziative di divulgazione naturalistica, educazione ambientale e conoscenza del territorio, definendo il contesto in cui esse si situeranno e lo spazio operativo ad esse concesso nell'ambito del primario obiettivo di salvaguardia dell'ambiente.

In ragione di quanto detto il Piano seppur indirettamente persegue la finalità primaria di favorire la conoscenza del territorio e dei valori ambientali e culturali che esprime, e sostiene lo sviluppo sostenibile dell'area attraverso anche lo svolgimento di attività in maniera più qualificata e con mezzi ed obiettivi più strettamente connessi all'obiettivo generale dell'istituzione.

Obiettivi generali del Piano sono:

I. Conservare e migliorare le condizioni dei sistemi naturali

- a) Regolare la pressione antropica nelle aree più sensibili del Parco attraverso una migliore organizzazione della fruizione;
- b) Mantenere e migliorare le condizioni che garantiscano la diversità biologica;
- c) Riqualificare e restaurare le situazioni di degrado;
- d) Definire i modelli di intervento e di utilizzo dei boschi capaci di conservare e promuovere un loro uso sostenibile;
- e) Tendere a creare condizioni di equilibrio tra le specie faunistiche presenti e tra queste ed i sistemi vegetazionali del Parco.

II. Garantire la continuità tra i sistemi naturali interni ed esterni al Parco:

- a) Favorire tutti gli interventi capaci di permettere le interrelazioni funzionali tra i sistemi naturali (animali e vegetali) presenti;
- b) Promuovere iniziative in grado di realizzare i corridoi ecologici all'interno e all'esterno del Parco per espandere l'efficienza delle specie naturali;
- c) Individuare e poi creare le condizioni per eliminare i fattori di alterazione ambientale o di rischio posti al di fuori dei confini del Parco;
- d) Estendere i confini del Parco per comprendervi le aree di alta valenza naturalistica classificata a SIC e ZPS e per favorire l'irradiazione delle specie presenti.

III. Mantenere e rivitalizzare gli insediamenti umani e produttivi presenti nell'area del Parco, ed in quelle immediatamente limitrofe, favorendo l'autosviluppo ecosostenibile del territorio e dei sistemi sociali funzionanti:

- a) Promuovere le attività produttive tradizionali presenti per favorire la loro qualificazione in funzione del miglioramento delle condizioni di vita delle comunità insediate;
- b) Incentivare le azioni antropiche che possano essere fattore di mantenimento e di potenziamento della biodiversità;
- c) Favorire il mantenimento, la riscoperta e la valorizzazione delle culture, delle tradizioni e delle forme di civiltà consolidate nel tempo nell'area del Parco;
- d) Sostenere in particolare le iniziative produttive ecocompatibili promosse da forze imprenditoriali giovanili.

IV. Promuovere le iniziative di divulgazione naturalistica, di educazione ambientale e di conoscenza del territorio nei suoi aspetti ambientali e storico-culturali:

- a) Divulgare la conoscenza ambientale e l'uso sostenibile delle risorse naturali tra le popolazioni locali;
- b) Realizzare strutture ed iniziative capaci di favorire la fruizione turistico-ambientale del Parco a tutte le fasce sociali della popolazione ed in particolare nelle categorie meno abili fisicamente;
- c) Sostenere le forme collettive di visita e di fruizione del Parco che utilizzino mezzi veicolari poco inquinanti e tali da arrecare poco disturbo alle specie naturali presenti.

V. Mantenere e promuovere i valori e gli elementi culturali, storici ed artistici, etnografici e sociali tipici dell'area del Parco

- tutelare il paesaggio, nonché il patrimonio storico-architettonico e di cultura materiale;
- tutelare e valorizzare il patrimonio di beni mobili che abbiano un valore storico, culturale e testimoniale.

VI. Favorire una fruizione appropriata del Parco:

- riqualificare e razionalizzare le infrastrutture viarie che migliorino l'accessibilità delle persone e delle merci da e verso le aree più dense di servizi e caratterizzate da più forti relazioni e più intensi spostamenti;
- privilegiare e sviluppare il sistema di trasporto collettivo, con particolare attenzione alle reti a basso impatto sul territorio;
- ripristinare e riqualificare gli itinerari storici, quale struttura essenziale e peculiare del territorio, riconoscendo e valorizzando il ruolo documentario da essi svolto al fine di ricostruire, conoscere e comprendere la storia locale;
- rafforzare il ruolo centrale degli spazi e delle attrezzature pubbliche attraverso interventi di riqualificazione e potenziamento dei servizi, delle attrezzature e dell'arredo verde;
- valutare l'intero sistema stradale alla luce delle finalità ed in coerenza con la nuova zonizzazione del Parco.

3. INVENTARIO DELLE REGOLAMENTAZIONI

3.1 Norme di Attuazione del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Piano si intende per:

- alveo: spazio di terreno nel quale defluisce la piena ordinaria; è costituito da una porzione incisa, interessata dalle portate più modeste, e da aree di espansione inondabili durante le piene
- aree a bassa probabilità di esondazione: spazio di terreno interessabile esclusivamente dalla piena di progetto con tempo di ritorno (TR) superiore a 200 anni;
- aree a moderata probabilità di esondazione: spazio di terreno interessabile esclusivamente dalla piena di progetto con tempo di ritorno (TR) superiore a 30 anni;
- aree ad elevata probabilità di esondazione: spazio di terreno interessabile dalla piena di progetto con tempo di ritorno (TR) non superiore a 30 anni;
- aree di potenziale allagamento: aree interessabili da allagamenti per insufficienza del reticolo dei corsi d'acqua minori e di bonifica;
- arginatura: manufatto realizzato per contenere le piene entro l'alveo, definito da scarpate digradanti verso il fiume e verso il territorio esterno, le cui intersezioni ideali con il piano di campagna sono definite piede arginale interno ed esterno rispettivamente;
- autorità idraulica competente: ente a cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative relative alla realizzazione di opere, rilascio concessioni, manutenzione e sorveglianza del corso d'acqua;
- corpo idrico arginato: tratto di corso d'acqua confinato da arginature continue;
- corsi d'acqua minori: corsi d'acqua non compresi fra i principali;
- corsi d'acqua principali: si intendono con tale termine i corsi d'acqua Lamone, Marzeno, Montone, Ronco, Fiumi Uniti, Bevano, Savio, Borello, Rubicone, Pisciatello, Rabbi; tali corsi d'acqua sono definiti planimetricamente nella carta tecnica regionale dell'Emilia Romagna in scala 1:5000;
- frana attiva: è una frana attualmente in movimento o con segni evidenti di riattivazione;
- frana quiescente: è una frana non attiva al momento del rilevamento per la quale sussistono oggettive possibilità di riattivazione poiché le cause preparatorie e scatenanti che hanno portato all'origine e all'evoluzione del movimento gravitativo non hanno esaurito la loro potenzialità;
- interventi non strutturali: azioni conoscitive, di monitoraggio, di allerta e assimilabili, nonché tutte le operazioni di manutenzione e gestione del territorio che non comportino la realizzazione di nuovi manufatti o alterazioni importanti dello stato dei luoghi. Gli interventi non strutturali comprendono anche norme, prescrizioni, direttive e indirizzi;
- interventi strutturali: grandi scavi e rimodellazioni del terreno, manufatti, opere idrauliche e di sostegno ed ogni altro intervento che comporti una significativa modifica dello stato dei luoghi;

-
- Parzializzazione apprezzabile della capacità d'invaso e di laminazione: modificazione alle condizioni del deflusso che riduce i volumi disponibili attraverso i quali le piene possono subire attenuazioni. Possono provocare effetti di parzializzazione della capacità d'invaso le edificazioni in zona inondabile, i restringimenti dell'alveo e altri interventi antropici interferenti con il regime idrologico del territorio.
 - pericolosità: è una misura della probabilità di accadimento di un determinato fenomeno potenziale in uno specifico periodo di tempo in una determinata area;
 - piano di campagna: piano approssimante localmente la superficie topografica al di fuori dell'alveo;
 - Rischio di frana elevato (R3) : rischio per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione della funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
 - Rischio di frana medio (R2) : rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
 - Rischio di frana moderato (R1) : rischio per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
 - Rischio di frana molto elevato (R4) : rischio per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche;
 - rischio: è il grado di esposizione di beni e persone a eventi di alluvione o di frana; concettualmente, è rappresentato dalla combinazione della pericolosità del fenomeno e del valore del bene esposto che il fenomeno può sottrarre. In riferimento alle frane, il rischio è il prodotto della pericolosità per il valore degli elementi esposti; pericolosità e valore dei beni esposti sono calcolati secondo le procedure esposte nella Relazione tecnica- rischio di frana del presente Piano;
 - Territorio urbanizzato: territorio costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi; il territorio urbanizzato viene definito dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - Tirante idrico, tirante idrico di riferimento: livello dell'acqua sopra il piano di campagna o sul fondo dell'alveo; il tirante idrico di riferimento è quello che può essere ipotizzato verificarsi in occasione di esondazioni; di regola, il tirante idrico di riferimento è fissato convenzionalmente in 50 cm;
 - tratto collinare-montano: parte di un corso d'acqua non confinato da arginature antropiche (di regola definito dal confine di valle della SS. n. 9, Via Emilia);
 - unità idromorfologica elementare (U.I.E.): è l'unità di ordine gerarchico inferiore del Bacino idrografico, utilizzata come unità territoriale di riferimento;
 - versante: porzione di U.I.E. compresa tra le linea di crinale principale e una linea di drenaggio principale o secondaria, delimitata da linee di spartiacque secondarie che ne circoscrivono l'idrologia superficiale;
 - vulnerabilità: è il grado di perdita di uno o più elementi a rischio in caso di accadimento del fenomeno potenziale.

Art. 2 bis - Ambito territoriale di riferimento; effetti del Piano e provvedimenti immediatamente vincolanti; rapporto con gli altri livelli di pianificazione e modifiche al Piano

1. Il presente Piano si applica al territorio di competenza dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli come perimetrato dalla L. R. n. 14 del 29 marzo 1993.
2. Il presente Piano assume il carattere di piano di settore ai sensi delle leggi regionali e nazionali vigenti. Rispetto ad esso sussiste obbligo di adeguamento da parte degli strumenti urbanistici di livello comunale, nonché dei piani regionali generali e di settore.
3. Sono immediatamente vincolanti a far data dall'approvazione del presente piano, per riferirsi a situazioni di rilevante rischio potenziale, le prescrizioni di cui ai successivi articoli 2 ter, 3, 4, 5, 6; per gli stessi motivi sono anche immediatamente vincolanti le prescrizioni di cui al successivo articolo 12; infine, sono immediatamente vincolanti al fine di supportare lo sviluppo sostenibile del territorio le prescrizioni relative all'invarianza idraulica di cui all'art. 9 e quelle relative alle distanze dai corpi arginali di cui all'art. 10.
4. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli altri strumenti di pianificazione esistenti, e in particolare quanto relativo alle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" e "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui alle norme dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna (artt. 17, 18).
5. Sono fatti salvi gli interventi sulle aree e la realizzazione di opere e manufatti edilizi i cui provvedimenti autorizzativi sono stati resi esecutivi alla data di adozione del Piano; in tal caso si raccomanda comunque ai titolari dell'autorizzazione l'adozione di tutte le possibili misure di riduzione della vulnerabilità rispetto a frane ed esondazioni come segnalate dalle analisi del presente piano.
6. Il presente Piano si pone come supporto conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e fissa criteri, prescrizioni e indirizzi che spetta alla pianificazione generale, e in particolare al PTCP, contemperare con le istanze di sviluppo sostenibile del territorio e integrare con le considerazioni e le decisioni che esulino dagli aspetti propri della pianificazione di bacino.
7. A tal fine, il PTCP attua il presente Piano nel contesto della pianificazione territoriale ed urbanistica, e può assumerne contenuti, valore ed effetti previa intesa con l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, ai sensi dell'art. 21 della L.20/2000 della Regione Emilia Romagna.
8. La sola cartografia del presente piano può inoltre essere modificata attraverso strumenti di piano di livello comunale e provinciale ai sensi e nei limiti dell'art. 22 della L. 20/2000 della Regione Emilia Romagna. In tal caso si applicano le procedure e valgono le restrizioni specificate nel medesimo articolo di legge. In ogni caso, le modifiche cartografiche attuate attraverso gli strumenti di piano di livello comunale e provinciale devono basarsi su analisi e valutazioni tecniche di grado di approfondimento e completezza uguali o superiori a quelle poste alla base del presente piano.
9. Ogni qual volta il Comitato Tecnico approvi nuove analisi e valutazioni che comportino la modifica delle perimetrazioni di aree a rischio di frana oppure di aree a moderata o elevata probabilità di esondazione, la Segreteria Tecnico-operativa dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli provvederà alla pubblicazione delle varianti cartografiche previa delibera del Comitato Istituzionale. I tempi e le modalità di pubblicazione e le procedure di approvazione delle varianti cartografiche sono stabiliti dalla legislazione regionale e nazionale vigente. Le analisi e valutazioni possono derivare sia dall'attività di studi e ricerche di competenza dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, sia da valutazioni di tutti gli altri soggetti pubblici e privati che

ritengano opportuno esperirle. Il Comitato Tecnico, nell'approvare tali analisi, ne verifica la conformità tecnico-scientifica allo stato delle conoscenze e l'effettivo grado di approfondimento rispetto alle analisi precedentemente disponibili.

3.2 Norme in materia di SIC e ZPS in Regione Emilia Romagna

La normativa regionale in materia di SIC e ZPS è costituita dagli atti amministrativi riportati nel seguito, inerenti l'individuazione dei siti, dalle Misure di conservazione, dalle direttive e norme relative alla gestione della Rete Natura 2000 e alla Valutazioni di incidenza:

- Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 e successive modifiche "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000" (B.U.R. n. 31 del 18.2.05), come modificata dagli artt. 11, 51 e 60 della L.R. 21 febbraio 2005 n. 10 e dalla L.R. 6 marzo 2007 n. 4;
- Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" (B.U.R. n. 48 del 15.4.04), avente ad oggetto: la definizione degli ambiti di applicazione e le funzioni della Regione riguardo Rete Natura 2000, le procedure e le competenze inerenti le "Misure di conservazione e Valutazioni di incidenza";
- Deliberazione G.R. n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04" (B.U.R. n. 131 del 30.8.07); la direttiva disciplina le procedure inerenti le Valutazioni di incidenza di piani e progetti in attuazione della direttiva "Habitat";
- Deliberazione G.R. n. 667 del 18 maggio 2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)", concernente la corretta esecuzione degli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa; ai sensi della Del. G.R. n. 1991/2007 (Allegato B, cap. 5), i progetti e gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.;
- Deliberazione G.R. n. 1224 del 28 luglio 2008 "Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (B.U.R. n. 138 del 7.8.08), rappresenta un primo recepimento dei "criteri minimi uniformi" indicati dal Ministero dell'Ambiente con i D.M. del 17.10.07 e del 22.1.09, abroga e sostituisce le norme regionali relative alle Misure di conservazione già istituite precedentemente all'emanazione dei citati Decreti ministeriali del 2007 e del 2009. Non essendo state ancora designate le ZSC, attualmente in Emilia-Romagna le Misure di conservazione sono state predisposte e si applicano per le ZPS. Alle "Misure di conservazione generali" stabilite dalla Regione, possono aggiungersi per singole ZPS "Misure di conservazione specifiche" stabilite dagli Enti gestori.
- Deliberazione G.R. n. 374 dell'28 marzo 2011 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna - Recepimento Decisione Commissione Europea del 10 gennaio 2011" e Mappa di Rete Natura in Emilia-Romagna aggiornata (B.U.R. n. 56 del 13.4.11)

3.3 Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000

Oltre alle norme citate in precedenza, l'Assemblea legislativa regionale con deliberazione 22 luglio 2009, n. 243 ha approvato il Programma per il Sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000.

Il Programma regionale, previsto dall'art. 12 della L.R. 6/2005, è lo strumento strategico che determina la politica regionale in materia di conservazione della natura ed Aree protette che viene approvato, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea legislativa.

Il Programma definisce:

- lo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nel sistema;
- le priorità per la gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti di Rete Natura 2000;
- il quadro finanziario inteso come Programma triennale regionale degli investimenti a favore del sistema delle Aree protette e dei siti di Rete Natura 2000;
- i criteri di riparto dei contributi regionali per il funzionamento delle singole Aree protette;
- l'individuazione delle aree da destinare a: Parco regionale, Riserva naturale, Paesaggio naturale e seminaturale protetto e Area di riequilibrio ecologico;
- l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;
- le eventuali modifiche territoriali delle Aree protette esistenti;
- la definizione degli obiettivi di scopo delle Aree protette esistenti.

3.4 Disposizioni relative alla pesca

Piano Ittico Provinciale

Zone di protezione e tutela – Zone a regime speciale di pesca e No – kill

La Legge Regionale 11/93 indica le metodiche gestionali che hanno lo scopo di tutelare le specie ittiche e prevede la possibilità da parte delle Province, sentite le Commissioni di bacino, di rendere operative zone a regime speciale di pesca, che preservino, tramite una normativa speciale, l'ambiente e la fauna di aree di particolare interesse.

La L.R. 11/93 prevede tre possibili forme di tutela della fauna ittica:

- Zone di ripopolamento e frega (ZRF);
- Zone di protezione integrale (ZPI);
- Zone di protezione delle specie ittiche (ZPSI).

In tali zone sono vietati l'esercizio della pesca e le attività di disturbo o danneggiamento delle specie ittiche.

Sottobacino idrografico del Fiume Ronco-Bidente

ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE

"Foreste di Campigna e della Lama" - tutti i corsi d'acqua interessati alla zona Demaniale della Foresta di Campigna e della Lama, istituita con D.M. 13/12/1950, in acque di zona omogenea "D".

Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca.

DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.

Tutti i corsi d'acqua immissari dell'invaso artificiale costituito dalla Diga di Ridracoli, dalla sorgente alla foce".

Durata del vincolo: a tempo indeterminato, fino a revoca.

DIVIETO DI PESCA ASSOLUTO.

(Ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale n.32698 del 31/12/1987)

3.5 Principali antropizzazioni all'interno del sito

- Centri Abitati: Campigna
- Attività turistiche: fruizione rete sentieristica, presenza di località di ricezione turistica e di pregio turistico–naturalistico: Foresta della Lama, Passo della Calla, Rifugio La Burraia il Casone, Rifugio C.A.I. Città di Forlì; presenza di una stazione sciistica al Monte Falco con Rif. La Capanna; presenza di una stazione sciistica di campo scuola (loc. Fangacci di Monte Falco);
- Attività agro-silvo-pastorali: selvicoltura di stampo naturalistico.
- Altre attività: attività ittica, raccolta funghi.